



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II SEZIONE

RIUNIONE MARTEDI' 7 MAGGIO 2019

1. Ricorso AS LUCCHESI LIBERTAS 1905 SRL

INAMMISSIBILE

avverso le sanzioni della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 500,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4, comma 1, C.G.S e 10, comma 3 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9530/923 pf 18-19 GP/GC/blp del 5.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019)

2. Ricorso AS LUCCHESI LIBERTAS 1905 SRL

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.500,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 21, comma 1 C.G.S seguito deferimento del Procuratore Federale nota 10975/1031 pf 18-19 GP/GC/blp del 2.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019)

3. Ricorso AS LUCCHESI LIBERTAS 1905 SRL

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4, conferma nel resto.

avverso le sanzioni della penalizzazione in classifica di punti 6 da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 1.000,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4, comma 1, 10, comma 3 e 21, commi 1 e 2 C.G.S in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF seguito deferimenti del Procuratore Federale note 11178/1072 pf 18-19 GP/GC/blp del 8.4.2019 - 11183/1073 pf 18-19

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

GP/GC/blp dell'8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019)

4. Ricorso AC CUNEO 1905 SRL

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 4 e giorni 15 inflitta al sig. Becchio Oscar all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF, nonché all'art. 21, comma 1 C.G.S.;
- penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 500,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S e propria ai sensi dell'art. 10, comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF, nonché all'art. 21, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9532/924 pf 18-19 GP/GC/blp del 5.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019)

5. Ricorso AC CUNEO 1905 SRL

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 3 e giorni 15 inflitta al sig. Becchio Oscar all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF, nonché all'art. 21, comma 1 C.G.S.;
- penalizzazione di punti 2 in classifica da

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5 in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** così dispone:

- Sig. Becchio Oscar riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 5;
- AC Cuneo 1905 Srl riduce la sanzione della penalizzazione a punti 4, conferma nel resto.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 500,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. e propria ai sensi dell'art. 10, comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF, nonché all'art. 21, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 11171/1071 pf 18-19 GP/GC/blp dell'8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019)

6. Ricorso AS BISCEGLIE SRL

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per giorni 50 inflitta al sig. Canonico Nicola all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 2), lettere b), c) e h) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – Manuale Licenze Nazionali Serie C 2018/19;
- penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9270/387 pf 18-19 GP/GC/ma del 27.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019)

7. Ricorso FC RIETI SRL

RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione all'inosservanza

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 2), lettere b), c) e h) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – Manuale Licenze Nazionali Serie C 2018/19; seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9397/389 pf 18-19 GP/GC/ma dell'1.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019)

8. Ricorso ALBISSOLA 2010 SRL

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per giorni 15 inflitta alla sig.ra Fantino Claudia all'epoca dei fatti Presidente CdA, Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. C), paragrafo VI) NOIF;
- inibizione per giorni 15 inflitta alla sig. Colla Gianpiero all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. C), paragrafo VI) NOIF;
- inibizione per giorni 15 inflitta alla sig. Nuzzo Cosimo Damiano all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. C), paragrafo VI) NOIF;
- ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 7442/598 pf 18-19 GP/GC/blp del 23.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 56/TFN del 12.4.2019)

9. Ricorso SIRACUSA CALCIO SRL

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

avverso le sanzioni della penalizzazione in classifica di punti 4 da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 500,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. e propria ai sensi dell'art. 10, comma 3 in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF, nonché dell'art. 21, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 11187/1074 pf 18-19 GP/GC/blp dell'8.4.2019 [Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019]

la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 3, conferma nel resto.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it

